

## Condizioni Generali di vendita di Pacchetti Turistici

Gentile ospite,

**le seguenti indicazioni e condizioni regolano il rapporto contrattuale tra Voi e la ATF – A Travel Factory s.r.l. (qui di seguito denominata ATF – A Travel Factory).**

**Su queste pagine trovate gli stralci più importanti.**

### 1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che internazionale, è disciplinata oltre alle presenti condizioni generali dal D.lgs. n. 79 del 25.05.2011 (Codice del Turismo), dalla L. n.1084 del 27.12.1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970, in quanto applicabile e dalla ulteriore normativa vigente in materia.

### 2. AUTORIZZAZIONI

L'organizzatore e l'intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale e provinciale, ai sensi dell'art.18 comma VI Cod. Tur. L'uso della ragione o denominazione sociale, delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura simile, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al punto sopra citato.

### 3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

a) **Organizzatore di viaggio**: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario, a vendere pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione.

b) **Intermediario**: il soggetto che, anche se non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfettario.

c) **Turista**: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio.

### 4 NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico ai sensi dell'art. 34 Cod. Tur. è la seguente:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla combinazione ed in qualunque modo realizzata di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art.36 Cod. Tur., che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista parte significativa del "pacchetto turistico".

Il Turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 35 del Cod. Tur.), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui al art. 12.

## **5. PRENOTAZIONI.**

La prenotazione di viaggio può essere effettuata per telefono o via internet e viene completata con la ricezione della conferma scritta da parte del turista .

La prenotazione di un pacchetto di viaggio via Internet si effettua tramite i diversi siti web con la compilazione completa del processo di prenotazione-ATF. Al termine del processo di prenotazione si considera la prenotazione come definitiva. La prenotazione con conseguente conclusione del contratto diventa vincolante nel momento in cui il turista termina la compilazione del processo di prenotazione e l'organizzatore invia la relativa conferma, per mezzo di sistema telematico, al turista all'indirizzo di posta elettronica indicato da quest'ultimo durante la fase di prenotazione.

Il turista dovrà stampare l'e-mail di accettazione della prenotazione e i relativi allegati (dettagli del servizio di noleggio e dettagli del pacchetto turistico prenotato).

Ai fini dell'entità delle presentazioni contrattuali verranno ritenute vincolanti le descrizioni nelle pubblicazioni – nella misura in cui esse assumono valore di base contrattuale – nonché le relative indicazioni che ad esse si richiamano riportate nella conferma di prenotazione/nella fattura.

Eventuali accordi accessori che modifichino l'entità delle prestazioni contrattuali saranno vincolanti ad un'espressa conferma scritta da parte dell'A Travel Factory. Tutte le indicazioni riportate nei pacchetti di viaggio verranno pubblicate salvo le relative approvazioni legislative e/o dalle autorità competenti. Con la pubblicazione di nuovi pacchetti di viaggio tutte le precedenti pubblicazioni che si riferiscono alle stesse destinazioni di viaggio ed agli stessi periodi perderanno la loro validità.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta a mezzo e-mail, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico ai sensi dell'art. 37 comma 2 del Cod. Tur. Ai sensi dell'art.32 Cod. Tur. l'organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l'inesistenza del diritto di recesso previsto dell'art.64 e ss. del D.Lgs. 206/2005.

## **6. DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO.**

Se la persona che effettua la prenotazione, ovvero il partecipante al viaggio, non ha ricevuto i documenti di viaggio sette giorni prima della partenza, questi dovrà mettersi immediatamente in contatto con l'A Travel Factory.

## **7. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 41 COD. TUR)**

Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al Turista, indicando il tipo di modifica e l'eventuale variazione del prezzo che ne consegue. Ove il Turista non accetti la proposta di modifica, il turista può recedere, senza pagamento di penali e ha diritto di scegliere alternativamente una delle due possibilità a) o b) di cui al seguente art. 8. Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto

l'avviso, in caso di mancata comunicazione si intende accettata la proposta da parte dell'organizzatore o dell'intermediario.

Se non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti al viaggio previsto espressamente dal pacchetto di viaggio l'A Travel Factory avrà la facoltà di annullare il viaggio fino a 20 giorni prima dell'inizio del viaggio stesso. In questo caso al partecipante al viaggio sarà immediatamente restituito il prezzo pagato senza far nascere alcun diritto al risarcimento.

## **8. REVOCA DEL CONTRATTO PER CAUSE STRAORDINARIE**

Se il viaggio diventa notevolmente più difficile, o diventa a rischio e viene fortemente pregiudicato per cause di forza maggiore – fatto che non sarebbe stato in alcun caso prevedibile – sia il partecipante al viaggio sia l'A Travel Factory possono recedere dal contratto. In caso di recesso prima dell'inizio del viaggio al partecipante al viaggio verrà rimborsato il prezzo che avrà pagato per il viaggio. Non sussiste nessun ulteriore diritto di rimborso. L'A Travel Factory può tuttavia pretendere un compenso per prestazioni rese. Se le circostanze summenzionate si verificano dopo la partenza per il viaggio, anche in questo caso entrambe le parti potranno recedere dal contratto. In questo caso l'A Travel Factory pretenderà l'adozione di misure che si rileveranno necessarie a seguito della revoca del contratto. Se per i motivi summenzionati il contratto verrà revocato, all'A Travel Factory spetterà un diritto di rimborso per prestazioni di viaggio rese o ancora da rendere.

## **9. RECESSO DEL TURISTA**

Il turista può recedere dal contratto di vendita di pacchetti turistici, senza pagare penali, in caso di modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza.

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:

- a) Ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- b) Alla restituzione della somma già corrisposta in garanzia. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori dei casi di cui sopra senza nominare un sostituto, o se questo non gode dei requisiti di cui all'art.11, saranno addebitate le seguenti penalità di annullamento, pari ad almeno € 25 a persona:

- Fino al 30° giorno prima dell'inizio del viaggio: 25 % della quota di partecipazione;
- Dal 29° giorno al 22° giorno prima dell'inizio del viaggio: 30 % della quota di partecipazione;
- Dal 21° giorno al 15° giorno prima dell'inizio del viaggio: 40 % della quota di partecipazione;
- Dal 14° giorno al 7° giorno prima dell'inizio del viaggio: 70 % della quota di partecipazione;
- Dal 6° giorno al 1° giorno prima dell'inizio del viaggio: 80 % della quota di partecipazione;

- Al giorno della partenza, in caso di mancata presentazione al viaggio: 95 % della quota di partecipazione.

Se a seguito del recesso da parte di un turista si creano prezzi più alti per altri viaggiatori, che non possono essere compensate con le penalità o spese di cambiamento, le differenze di prezzo saranno a cura del desistente.

Le spese di recesso vanno pagate anche nel caso in cui il partecipante al viaggio non parta o non parta in tempo.

In caso di aumento del prezzo in misura eccedente il 10 % il turista può recedere dal viaggio entro 10 giorni senza dover pagare le penalità o chiedere un pacchetto turistico equivalente, se questo fossi possibile.

## **10. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA**

L'organizzatore, qualora dopo l'inizio del viaggio si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste nel pacchetto turistico acquistato e quello delle prestazioni effettuate.

## **11. SOSTITUZIONI**

Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

- a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
- b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) nonché i requisiti tutti contenuti nelle Condizioni Generali di Noleggio ove il cessionario sostituisca un conducente autorizzato del Contratto di Noleggio;
- c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
- d) il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo di vendita di pacchetto turistico nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

## **12. FONDO DI GARANZIA (ART. 51 COD. TUR.)**

Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo - a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell'organizzatore o dell'intermediario:

- a) rimborso del prezzo versato ;
- b) rimpatrio nel caso di viaggi all'estero;

- c) Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato del turista da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico, come definito dall'art. 34 del Codice del Turismo, sia stato venduto sul territorio nazionale da organizzatore o intermediario legalmente operante ai sensi della legislazione nazionale, che sia fallito o insolvente.

L'organizzatore e l'intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur.

### **13. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA.**

L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica sono i seguenti:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa o se applicabile la DIA o SCIA dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del pacchetto turistico;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (art. 39 cod. Tur);
- eventuali parametri e criteri di adeguamento del prezzo di viaggio (art. 40 cod. Tur).

L'organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.

### **14. MODALITA' DI PAGAMENTO**

Con il ricevimento della conferma scritta di prenotazione del viaggio dovranno venir pagate le seguenti caparre:

- 20 % del prezzo del viaggio, almeno € 25 a persona. Lo stesso vale anche per gli appartamenti di vacanza per ogni unità abitativa;
- Se la caparra non verrà pagata in tempo e se anche dopo l'invio di un sollecito con fissazione di un termine il pagamento non verrà prestato, l'A Travel Factory avrà la facoltà di annullare la prenotazione. In questo caso l'A Travel Factory rivendicherà il pagamento delle spese di recesso più evidenti (tassa di annullamento) di cui all' art. 9;
- L'importo residuo dovrà venir pagato 30 giorni prima della partenza senza che venga inviato un altro sollecito, di volta in volta contro presentazione dei documenti di viaggio;
- Se le prenotazioni verranno fatte a partire da meno di 30 giorni prima della partenza, l'intero prezzo del viaggio andrà pagato al momento del ricevimento della conferma di prenotazione;
- Se le prenotazioni verranno fatte a partire da meno di 14 giorni prima della partenza, l'intero prezzo del viaggio andrà pagato al momento della prenotazione (a cui si aggiungeranno anche le imposte previste).

### **15. OBBLIGO DI ASSISTENZA**

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 18 e 20 delle presenti condizioni generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

## **16. ASSICURAZIONE PER LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO**

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione tramite l'organizzatore o l'intermediario speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

## **17. OBBLIGHI DEL TURISTA**

Il turista provvederà ad informarsi sugli obblighi sanitari, di vaccinazione e sulla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso il turista si informa, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito [www.viaggiasesicuri.it](http://www.viaggiasesicuri.it) ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore. Il turista dovrà informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovrà accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dal l'itinerario oggetto del pacchetto turistico, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.

Il turista dovrà inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione o a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.

Il turista sarà chiamato a rispondere di tutti i danni che l'intermediario e/o l'organizzatore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

Il turista è tenuto a fornire all'intermediario ed all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimi nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il turista è sempre tenuto ad informare per iscritto l'intermediario e l'organizzatore, all'atto della prenotazione, di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ...) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

## **18. REGIME DI RESPONSABILITÀ**

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a causa dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da quest'ultimo che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso della fruizione del pacchetto turistico) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

L'intermediario che ha effettuato la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l'esonero di cui all'art. 46 Cod. Tur.

## **19. RECLAMI E DENUNCE**

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto turistico mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

Per gli appartamenti di vacanza eventuali reclami andranno resi noti immediatamente al locatore o alla persona da questi incaricata. Eventualmente il partecipante al viaggio dovrà immediatamente far presente all'A Travel Factory carenze o lacune non ancora eliminate.

In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

Ai sensi dell'art. 2947 c.c. le rivendicazioni del partecipante al viaggio per comportamenti non consentiti cadono in prescrizione entro 5 anni. Per turbative alle prestazioni relative a prestazioni fornite semplicemente come prestazioni esterne tramite intermediazione ed espressamente definite nel pacchetto di viaggio come „prestazioni esterne“ l'A Travel Factory – anche se la direzione del viaggio dovesse partecipare a tali manifestazioni speciali – non risponderà in alcun modo.

È escluso un diritto di cessione a terzi – anche al proprio coniuge – del diritto di risarcimento dei danni e del diritto di garanzia da parte dei partecipanti al viaggio, a prescindere dal motivo giuridico è anche esclusa una rivendicazione giuridica da parte propria di diritti spettanti ad altri partecipanti al viaggio. La direzione di viaggio dell'A Travel Factory non avrà facoltà di riconoscere tali diritti.

## **20. LIMITI DEL RISARCIMENTO**

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 c.c.

Per i servizi forniti dall'A Travel Factory in qualità di intermediario, risponderà nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.

## **21. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI.**

Ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 67 Cod. Tur. l'organizzatore potrà proporre al turista – a catalogo, sul proprio sito o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

## **22. FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle condizioni generali di vendita di pacchetto turistico saranno regolate dalla legge italiana e devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bolzano.

## **23. ULTERIORI DISPOSIZIONI ED ACCORDI – INFORMATIVA PRIVACY**

Le presenti disposizioni valgono – salvo il caso in cui singoli contratti di viaggio non prevedano altri accordi individuali.

I dati personali forniti all'A Travel Factory verranno elaborati, salvati ed inoltrati a livello informatico per gli scopi previsti contrattualmente nel pieno rispetto della legge sulla tutela della privacy (ai sensi dell'Art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196).

Palesi errori di stampa e di calcolo daranno all'A Travel Factory il diritto di impugnare il contratto di viaggio. Le presenti disposizioni saranno valide solo nella misura in cui e a condizione che dopo la stampa per la pubblicazione non entrino in vigore altre disposizioni di legge. Se singole disposizioni diventano nulle ed inefficaci ciò non determinerà l'inefficacia delle disposizioni dell'intero contratto di viaggio.

## **24. TRADUZIONE**

Nel contrasto tra la presente versione e la contestuale in lingua tedesca, prevarrà quella italiana.

### **A) Disposizioni normative**

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 und n.6; artt. 17-23; artt. 24-31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

### **B) Condizioni contrattuali**

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 5, art.14; art. 17 e art. 19. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).

### **Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della L. n. 38/2006**

**La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.**

Il cliente dichiara di aver letto le Condizioni Generali dell'A Travel Factory, di averle comprese e di accettarle. Rivendicazioni contrarie eventualmente avanzate verranno considerate non rilevanti.